

Il Segretario Generale

Illustre sig. Ministro,

dentro e fuori la P.A. (utenti e pubblici impiegati) esiste una grande esigenza di legalità; si avverte chiaramente, oramai senza più illudersi, che solo una P.A. salda e fortemente ancorata alla legge, possa

costituire lo strumento essenziale per la ripresa del Paese.

Tutte le Persone di "Buona volontà" si sentono rincuorate, infatti, dalla recente Sentenza della Corte

Costituzionale con la quale sono stati ribaditi dei principi inderogabili sulla gestione del Personale pubblico,

in special modo i dirigenti, mi riferisco alla n. 37, depositata ieri 17 marzo 2015.

Il Ministero del Lavoro, purtroppo, non va esente da situazioni di conflitto interno, discendente da una

sostanziale incapacità della Contrattazione di assicurare la parità di trattamento fra lavoratori e fra lavoratori

del pubblico impiego. Questo fatto, è chiaro, genera inefficienze (vedano i casi degli "Schiavi di Rosarno" o

dei "Cremati di Prato") come anche lavoro nero, evasione fiscale, corruzione ed eversione!

La relazione che Le invio è una tessera di questo grande mosaico che Dirpubblica, insieme a Lei sig.

Ministro, vorrebbe rimuovere per costruire un'opera nuova e veramente funzionale.

Con la speranza di ricevere un Suo gradito cenno di riscontro La saluto con viva cordialità.

Roma, 18 marzo 2015

Giancarlo Barra

Gioucal Morra

A Giuliano Poletti

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali segreteriaministro@mailcert.lavoro.gov.it ufficiostampa@lavoro.gov.

SEDE NAZIONALE

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Uffici Legali del Ministero del Lavoro - Relazione

Gli uffici periferici del Ministero del lavoro hanno al proprio interno delle peculiarità specifiche relative

all'attività lavorativa quotidiana Tra le altre si rileva che sono istituite in ogni sede le Unità Operative Affari

Legali e Contenzioso che si occupano della parte della riscossione delle sanzioni e i cui funzionari,

"preferibilmente in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense" (così recita il

contratto all'art. 5 nelle more della creazione di una separata area dei professionisti che non ha mai visto la

luce), rappresentano l'Amministrazione in giudizio dinanzi ai Tribunali italiani, svolgendo difesa legale in

materia giuslavorista in nome e per conto dell'Amministrazione Pubblica. Detti funzionari si occupano,

altresì, di redigere e notificare atti giudiziari quali Ordinanze e Ingiunzioni; iscrivere le somme non pagate

attraverso i ruoli esattoriali; effettuare gli sgravi delle cartelle; svolgere consulenza legale a favore degli

Uffici periferici, ecc. ... ecc.

Trattasi di un'attività professionale altamente qualificata che i suddetti funzionari svolgono dinanzi al

Giudice Ordinario, su delega del dirigente e in forza dell'art., 6, comma 9, del d.lgs. 150/2011¹; essa è irta di

complessità sostanziali e processuali, per la quale è necessario avere una qualificata competenza

giuslavoristica. Il Difensore dell'Amministrazione deve, infatti, porre molta attenzione alle molteplici norme

procedurali (c.p.c. e processo del lavoro) il che, a sua volta, implica un'approfondita conoscenza di tutta la

disciplina al fine di confrontarsi efficacemente con le Controparti e il Giudice, durante le udienze.

In buona sostanza si tratta di un'attività prettamente tecnica che di fatto viene svolta professionalmente

dai funzionari del Ministero del Lavoro cui non è data la possibilità d'iscriversi all'Albo Professionale

Avvocati, pur avendone i requisiti, sebbene il Giudice, in udienza, non faccia distinzione tra chi è iscritto

all'Albo (avvocati delle parti private) e chi, per la parte pubblica (suo malgrado!), non lo è.

¹ DECRETO LEGISLATIVO 01/09/2011, N. 150 – ARTICOLO 6, COMMA 9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-

ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi

dell'articolo 208 del medesimo decreto.

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

A fronte di questa peculiarità, a differenza di altre Amministrazioni pubbliche (Inps e Inail per esempio), manca, infatti, un qualunque inquadramento connesso alle funzioni di elevata professionalità svolte, con conseguente violazione del principio della parità di trattamento e contro ogni criterio di valorizzazione del merito e di incentivazione della prestazione lavorativa. I Contratti Collettivi non sono stati in grado né di assicurare la parità di trattamento fra lavoratori di diverse Amministrazioni che esercitano alle stesse condizioni la medesima attività, né (tantomeno) di colmare gravi lacune ordinamentali gravi, come in questo caso.

Nel ministero del Lavoro non vengono neppure attribuite le Posizioni Organizzative, mentre, per tutto il pubblico impiego privatizzato è stata negata la possibilità di accedere ad un'area predirigenziale, corrispondente all'Area Quadri del settore privato. Si veda l'inquietante vicenda della vicedirigenza².

In buona sostanza i Colleghi del Ministero del Lavoro che difendono l'Amministrazione davanti al Giudice civile raccolgono la cosa peggiore esistente nel lavoro pubblico privatizzato.

Di questo si è accorto anche il Governo che, il 25/11/2014, ha accolto un Ordine del giorno (n. 9/02660-A/010) con l'impegno di modificare le disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689 e nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi sia svolta dall'agenzia ispettiva mediante i propri funzionari.

2	
15/07/02	Vicedirigenza - Art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145 - Inserimento dell'art. 17/bis nel D.lgs. 30-3-2001 n. 165.
30/06/05	L'area della Vicedirgenza oltre che "apposita" diventa anche "separata". Art. 14-octies del d.l. 30-6-2005, n. 115.
23/12/05	Stanziamento di fondi per la Vicedirigenza - Articolo 1. Comma 227 della L. 23-12-2005 n. 266.
04/03/09	A - Riduzione di fondi per la Vicedirigenza - Art. 4, comma 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15.
04/03/09	B - Interpretazione autentica della Vicedirigenza - Art. 8, L. 4 marzo 2009, n. 15.
31/05/10	Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni - D.L. 31-5-2010 n. 78 - Articolo 1
27/06/12	Decreto legge 27 giugno 2012, n. 87 - Ultima frase del n. 2 della lett. a) del 1° comma dell'articolo 4: "Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) [Agenzie fiscali] non si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001".
06/07/12	Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - Articolo 5, comma 13: "Abrogazione".

DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Occorre ricordare, inoltre, che il Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, istituito dall'allora Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante con decreto n. 211 del 30.9.1996, sostiene testualmente che "una delle ragioni principali della corruzione è la debolezza dell'Amministrazione, data dall'assenza o dall'insufficienza dei ruoli professionali. Essa costringe le Amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l'opera di specialisti. Il rimedio ipotizzabile è che i professionisti dipendenti iscritti agli albi vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata. Non ci si deve illudere di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è poi disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finché le Amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza"³

³ http://www.filodiritto.com/articoli/2012-incompatibilita-del-dipendente-pubblica-pseudo-riforma-forense-ostacola-la-prevenzione-della-corruzione-con-razionale-organizzazione-della-pubblica-amministrazione e anche: http://www.filodiritto.com/articoli/2012/03/gli-avvocati-degli-enti-pubblici-ovvero-leterno-bivio-antinomico-fra-autonomia-della-professione-e-rapporto-dipendente/